



POR MOLISE FESR - FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 8.2
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli
capaci meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti
con disabilità

E. S. U. - MOLISE
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 2020/2021

INDICE

ART. 1 Finalità

ART. 2 Destinatari e istituzioni Universitarie

ART. 3 Concessione e durata benefici

ART. 4 Cause di esclusione

ART. 5 Cause di revoca

ART. 6 Restituzione dei benefici

ART. 7 Requisiti di merito

ART. 8 Bonus

ART. 9 Requisiti di reddito

ART. 10 Studenti stranieri

ART. 11 Studenti indipendenti

ART. 12 Disposizioni particolari per studenti in situazione di diversa abilità

ART. 13 Tipologie di borse di studio

ART. 14 Ripartizione fondi - Valore delle borse di studio - Modalità di erogazione

ART. 15 Importi delle borse

ART. 16 Modalità di erogazione

ART. 17 Formulazione delle graduatorie

ART. 18 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

ART. 19 Modalità e termini per la presentazione delle domande

ART. 20 Controllo sulle autocertificazioni

ART. 21 Risorse finanziarie

ART. 22 Trattamento dati personali

ART. 23 – Informazione e pubblicità

ART. 24 Norma finale e di rinvio

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE SUL SITO
www.esu.molise.it**

PREMESSA

Il presente bando viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e regolamentare:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020, e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n. 146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n. 34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione” successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019, n. 107 del 13.8.2019 e n. 59 del 29.5.2020;
- il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n. 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
- Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 1, Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- D.M. n. 486 del 14 luglio 2015 "Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di Studio a.a. 2015-2016";
- DM 63 del 6 maggio 2020 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per l'anno accademico 2020/2021
- D.M. n. 65 del 09 maggio 2020 “Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l’A..A. 2020/2021;
- La legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- La legge n.128/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca”;

- Il D.lgs 196/03 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. N. 82/2005 ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione digitale”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 1.10.2020 POR FESR FSE Molise 2014-2020-Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Approvazione scheda tecnica e schema di convenzione;
- Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. _____ del _____;
- Convenzione sottoscritta in data _____ tra la Regione Molise ed ESU per disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020.

Art. 1 – FINALITA'

L'intervento, oggetto del presente bando di concorso, è coerente alla normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed, in particolare, ai Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, all'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea adottato con Decisione di esecuzione della Commissione il 29 ottobre 2014 e al POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2015 - Decisione C(2015) 4999 final.

L'intervento fonda la sua coerenza programmatica nell'ambito dell' Asse 8 Istruzione e formazione" Obiettivo Specifico 8.2 "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente" Azione 8.2.1. "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità".

Con l'attuazione del presente intervento la Regione intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore ed in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi ,di raggiungere i gradi più alti della formazione ampliando la platea dei destinatari degli strumenti di sostegno ai percorsi universitari.

Le borse di studio rappresentano l'intervento fondamentale per garantire il Diritto allo Studio Universitario, che si realizza attraverso la contribuzione ai costi di mantenimento sostenuti dagli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici necessari.

Pertanto tale azione si pone nella direzione del raggiungimento dell'art. 34 della Costituzione, che così recita: *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."*

L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U. Molise), emana il bando di Concorso per il conferimento dei seguenti benefici:

- Borse di studio;
- Borse di studio a favore di studenti universitari provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 2 DESTINATARI E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

Comma 1 – Sedi Istituzioni

Hanno titolo a partecipare al concorso per l'anno accademico 2020/2021, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si iscrivono presso una delle seguenti Istituzioni presenti sul territorio regionale:

- Università degli Studi del Molise;
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso;
- Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise;
- Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” – Campobasso;

Gli studenti iscritti all'ultimo anno della laurea di primo livello, nell'anno accademico 2019/2020, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2020-2021, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale con riserva.

Il mancato conseguimento della laurea triennale entro i termini previsti con la conseguente decadenza della iscrizione alla laurea di II livello, è motivo di mancato accesso ai benefici.

Possono presentare la domanda per **l'ultimo semestre della laurea triennale** gli studenti che non intendono laurearsi nelle ultime sessioni utili per l'anno accademico 2019/2020 (sessione straordinaria di febbraio-aprile 2020) ,ma che si iscrivono regolarmente all'anno accademico 2020/2021 **al primo anno fuori corso** della laurea triennale.

Possono presentare domanda di borsa per il **primo anno di laurea magistrale biennale** coloro che si laureano alla triennale entro la data prevista nei manifesti delle Istituzioni Universitarie che si preiscrivono o iscrivono regolarmente al primo anno della laurea Magistrale per l'anno accademico 2020/2021 ,entro i termini di scadenza fissati dalle singole Istituzioni Universitarie.

Lo studente che risulti vincitore di borsa di studio per l'ultimo semestre e si laurea entro la sessione autunnale o entro quella straordinaria di marzo/ aprile dell'anno accademico 2020-2021, decade dal beneficio della borsa di studio.

Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non possono beneficiare della borsa di studio.

Gli studenti delle scuole di Specializzazione per le professioni mediche e legali non possono concorrere alla concessione delle borse di studio.

ART. 3 CONCESSIONE E DURATA DEI BENEFICI

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi, con le seguenti modalità:

- a) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea**, per un periodo di **sette semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
- b) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale a ciclo unico** per un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
- c) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale** per un periodo **cinque semestri**, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
- d) Per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca**, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99, ed ai corsi di Specializzazione (SSP); ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di terzo livello.

Per gli studenti iscritti ai corsi di studio che accedono contemporaneamente per l'A.A. 2020-2021 agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/08/2017, n. 616, la durata del periodo per la concessione è aumentata di un semestre;

L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno ; in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione al rispettivo livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Istituzione Universitaria Italiana.

Il diritto a fruire dei servizi gratuiti previsti nell'ambito della borsa di studio cessa dopo 10 (dieci) giorni dalla data di conseguimento della laurea o del diploma.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione dal beneficio di cui al presente bando sono le seguenti:

- presentazione della domanda oltre il termine e non secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente bando;
- domanda non sottoscritta;
- domanda priva di copia del documento di identità;
- mancanza di attestazione ISEE 2020, rilasciata per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità;
- mancato conseguimento dei requisiti di merito ed economici previsti dal bando;
- domanda contenente dati non congrui per il calcolo del merito (anno di immatricolazione, anno di iscrizione non rispondenti);
- Mancata restituzione di somme dovute all'E.S.U. Molise a seguito di formale richiesta o dichiarazioni false e/o provvedimenti disciplinari.

ART. 5 CAUSE DI REVOCA

La borsa di studio e l'idoneità sono revocate:

- agli studenti che, nel corso dell'anno accademico 2020/2021, si trasferiscono entro il 30/09/2020 ad altra sede universitaria;
- agli studenti che, nel corso dell'anno accademico 2020/2021, rinunciano agli studi entro il 30/09/2020;
- agli studenti che in sede di riscontro del merito con le Università, non risultano in possesso dei requisiti di merito (crediti-voti) , così come fissati dal presente bando;
- agli studenti non ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio;
- agli studenti iscritti al primo anno Fuori Corso che si laureano con l'A.A. precedente, per cui l'iscrizione all'A.A. 2020/2021 viene annullata dall'Università;
- agli studenti del primo anno di corso che, entro il 30 novembre 2021, non abbiano conseguito almeno 20 crediti;
- agli studenti iscritti agli anni successivi al primo che, entro il 10 agosto 2020, non abbinano conseguito almeno i crediti riportati nella tabella di cui all'art. 7.

ART. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

- In caso di revoca della borsa di studio e dell'idoneità, dovranno essere rimborsate le somme riscosse;
- Lo studente beneficiario di borsa di studio che rinuncia agli studi deve darne immediata comunicazione all'E.S.U. Molise che provvederà al recupero delle somme riscosse.

L'E.S.U. Molise si riserva di autorizzare una eventuale rateizzazione in casi particolari debitamente motivati.

Lo studente potrà utilizzare il modulo di rateizzazione a disposizione sul sito dell'E.S.U. Molise e farlo pervenire in forma scritta, corredata dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta di rimborso.

In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, si provvederà ad applicare gli interessi al tasso ufficiale in vigore.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata, lo studente sarà considerato decaduto dall'autorizzazione alla restituzione rateale.

ART. 7 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

➤ STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, iscritti ad una istituzione universitaria di cui all'art. 2 del presente bando, fatto salvo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio.

La seconda rata della borsa di studio sarà corrisposta al conseguimento di un numero minimo di crediti pari a 18, purchè conseguiti entro il 10 agosto 2021.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, che entro il 30 novembre 2021 non abbiano conseguito almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui si sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello a cui si iscrivano nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito dei 20 crediti entro il 30 novembre 2021 incorrono nella revoca della borsa di studio e sono tenuti a restituire le somme eventualmente percepite;

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che verranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

L'Ente trasmetterà l'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio alle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2 del presente bando per i provvedimenti di propria competenza.

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CORSI DI LAUREA	
CREDITI	AZIONE PREVISTA
18 crediti entro il 10 agosto 2021	diritto a percepire la II rata della borsa
20 crediti entro il 30 novembre 2021	mantenimento borsa
mancato conseguimento 20 crediti entro il 30 novembre 2021	revoca borsa e restituzione di quanto percepito

➤ **STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**

Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, la borsa sarà percepibile per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo (gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2020/2021. Per ottenere i benefici, gli studenti iscritti ai corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito, entro il **10 agosto 2020**, i requisiti di merito riportati nella seguente tabella:

Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti Ulteriore semestre: 135 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 30 crediti Ulteriore semestre: 80 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti Ulteriore semestre: 245 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti Ulteriore semestre: 300 crediti

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti indicati in tabella deve aver soddisfatto anche gli

eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (Art. 6 Decreto MIUR. 270/2004).

I crediti relativi agli esami per i quali non è prevista una votazione finale in trentesimi (laboratori e tirocini) sono validi ai fini del calcolo del merito.

Sono considerati validi i crediti relativi alle prove superate con idoneità o altro giudizio non espresso in voto se concorrono al raggiungimento del numero dei crediti complessivi per il conseguimento del titolo di studio.

Al fine del computo degli esami o crediti formativi saranno considerati soltanto quelli utili per il corso di studio di appartenenza che risultino **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020**. Il conteggio sarà effettuato a partire dall'anno di prima iscrizione previo soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Non saranno considerati validi i crediti relativi ad esami appartenenti ad anni successivi.

Non saranno considerati i crediti relativi ad attività formative e professionali pregresse, convalidati dalle università in base a rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di tali attività.

Saranno ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all'interno del percorso didattico statuito in ciascun corso di laurea.

Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un Passaggio di corso

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i **crediti formativi sono validi solo se riconosciuti** per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, i crediti sopra menzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede la borsa di studio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2020/2021) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare domanda di borsa di studio anche coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo alle istituzioni universitarie regionali di cui all'art. 2.

Gli studenti che provengono da altre Università, trasferiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, saranno ammessi a concorrere al presente bando solo nel caso in cui la documentazione, trasmessa dall'Ente per il Diritto allo Studio di provenienza, pervenga all'E.S.U. Molise prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle rettifiche avverso le graduatorie provvisorie.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il 31 dicembre 2020, gli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo che si trasferiscono da un altro Ateneo, saranno inseriti d'ufficio in coda alla graduatoria del corso di laurea.

Gli studenti che provengono da Atenei e/o Conservatori diversi da quelli del Molise, dovranno produrre, contestualmente alla domanda, idonea certificazione rilasciata dall'Ente /Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di provenienza, da cui risulti il "bonus" residuo ancora utilizzabile.

Nel caso di mancata presentazione della citata certificazione, o di successivo accertamento dell'avvenuto utilizzo del "bonus", si procederà ad adottare tutti i provvedimenti previsti dal presente bando di concorso.

Gli studenti che intendono iscriversi a corsi per cui è prevista la prova di ammissione verranno ammessi al concorso con riserva, subordinando all'esito positivo della prova la conferma della eventuale ammissione.

Gli esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2020 nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (ad es. Socrates-Erasmus) e quelli sostenuti entro la stessa data da studenti in attesa della regolarizzazione della propria posizione amministrativa e didattica a seguito di trasferimento da altre sedi universitarie, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine, devono essere dichiarati dalla studente nella domanda di ammissione al concorso. In questo caso gli esami in questione saranno considerati con riserva; la convalida di detti esami deve comunque avvenire entro il 31 maggio 2021, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

Non sono considerati validi esami che non hanno crediti formativi.

Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca

Per ottenere i benefici lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Iscritti al Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi"

I benefici verranno concessi agli studenti iscritti per l'A.A. 2020-2021 entro i termini fissati dal Conservatorio.

Requisiti di reddito

Dovranno essere posseduti i requisiti di reddito previsti all'art. 9 del presente bando.

Studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello, la seconda rata della borsa di studio sarà erogata al superamento **entro il 30 novembre 2021**, di un numero di esami corrispondente a **20 crediti**.

La borsa sarà revocata agli iscritti al primo anno i quali, **entro il 30 novembre 2021** non abbiano conseguito i requisiti di merito predetti.

L'eventuale iscrizione con riserva all'anno successivo, senza aver superato gli esami fondamentali richiesti, è motivo di esclusione.

Studenti iscritti ali anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi dei corsi di primo e secondo livello del nuovo ordinamento, il merito è costituito:

per il secondo anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 30 crediti con votazione media non inferiore a 28/30, **entro il 10 agosto 2020**;

per il terzo anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 85 crediti con votazione media non inferiore a 28/30 entro il **10 agosto 2020**.

ART. 8 BONUS

Per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti, lo studente, su espressa richiesta, può utilizzare ,in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "**BONUS**" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti per il secondo anno;

- 12 crediti per il terzo anno;
- 15 crediti per gli anni successivi.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "Bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

La richiesta di utilizzo del bonus deve essere effettuata in sede di compilazione della domanda di borsa di studio.

I punti di bonus utilizzati per il raggiungimento del numero minimo di crediti previsti non verranno utilizzati per il calcolo del punteggio di merito.

ART. 9 REQUISITI DI REDDITO

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 01.10.2020, i limiti economici per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio A.A. 2020-2021 sono i seguenti:

- a. Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) non superiore ad euro **23.626,32**
- b. Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) non superiore ad euro **51.361,58**.

Il superamento anche di uno solo dei limiti economici è causa di **esclusione**.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 159 del 05/12/2013.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare richiedente i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di..." (riportare il C.F. di entrambi o più studenti).

Le condizioni economiche dello studente il cui nucleo familiare risiede in Italia, e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia, sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale

Equivalente (ISPE) **per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario**, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio ed essere privo di omissioni e/o difformità, così come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per essere ammessi al concorso è obbligatorio aver richiesto, entro i termini di scadenza dell'istanza di borsa di studio, - **pena l'esclusione** - la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014, per il rilascio dell'attestazione ISEE, ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS, in via telematica, come previsto dall'art. 10 comma 6 del DPCM. n. 159/2013.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Nel caso in cui non fosse ancora in possesso del numero di protocollo INPS-ISEE.2020, pur avendo sottoscritto la DSU nei termini succitati, o nel caso in cui presenti ulteriore DSU a sanatoria di attestazione contenente irregolarità, deve compilare, pena l'esclusione, ulteriore apposita istanza con la quale indica il numero di ricevuta dell'avvenuta richiesta di DSU al CAAF che consentirà la trasmissione della domanda nei termini previsti.

La trasmissione di un protocollo INPS-ISEE-2020 relativo ad una DSU sottoscritta in data successiva alla scadenza dell'istanza di borsa di studio costituisce **causa di esclusione** dal concorso.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

La trasmissione di un protocollo INPS_ISEE -2020 ordinario che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituisce **causa di non idoneità ai requisiti di reddito e quindi esclusione dai benefici**.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione abbia percepito importi relativi a borse di studio di studio nel corso dell'anno solare 2018, certificate dall'Ente con attestazione CU-2019, (importi che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta(quadro C del modello FC Della DSU), al valore dell'ISEE è

sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

ART. 10 - STUDENTI STRANIERI

Gli **studenti stranieri provenienti da paesi U.E.** devono seguire le stesse procedure indicate per gli studenti italiani.

Gli **studenti stranieri non appartenenti all'U.E.** accedono, a parità di trattamento, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio con gli studenti italiani e con gli studenti appartenenti all'U.E.

I suddetti studenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso e sono tenuti a produrre apposita documentazione originale, rilasciata dalle competenti Autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, da cui risulti:

1. il numero dei componenti del nucleo familiare
2. l'importo del reddito prodotto da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
3. il patrimonio relativo ai fabbricati con l'indicazione della superficie in metri quadri;

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università d'iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica/magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Ai sensi dell'art.4, comma 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche, gli studenti stranieri sono comunque considerati “Fuori Sede”, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'E.S.U. Molise iscrive con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto: in tale caso **entro il 30 novembre 2020**, gli studenti stranieri devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista.

ART. 11 STUDENTI INDIPENDENTI

- 1) Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà' di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;

b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

2) Lo studente che non abbia i requisiti per essere considerato indipendente può presentare l'attestazione ISEE per prestazioni universitarie solo nel caso in cui:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione.

Nei casi su menzionati, lo studente deve allegare alla domanda di borsa di studio un'autocertificazione comprovante una delle condizioni richiamate e contenente i riferimenti necessari ad attivare eventuali controlli.

ART. 12 DISPOSIZIONI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 66%

Lo studente che si trovi in situazione di diversa abilità, deve allegare alla domanda di borsa di studio **un'autocertificazione attestante una diversa abilità non inferiore al 66%.**

1 - Periodo di fruibilità dei benefici. Corsi attivati in attuazione in attuazione del D.M. 270/04 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale

La borsa di studio è assegnata per nove semestri agli iscritti ai corsi di laurea triennale; per sette semestri agli iscritti ai corsi di laurea magistrale e per quindici semestri agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

2 - Requisiti di merito

Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

- nessun requisito di merito

Come stabilito dall'art.14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni agli studenti con **diversa abilità** non inferiore al 66%, beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno di corso, non si applicano le disposizioni relative all'erogazione della seconda rata e alla revoca della borsa di studio in caso di mancato conseguimento del requisito di merito di cui all'art. 7 del presente bando.

Studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo:

Corsi attivati in attuazione del D.M. n.509/99

- Per i corsi di laurea triennale, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale sono richiesti i requisiti di merito necessari alla generalità degli studenti diminuiti del 40%;
- Per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle università.

3- Requisiti economici

Sono previsti gli stessi requisiti economici di cui all'art. 9 del presente bando.

ART. 13 TIPOLOGIE BORSE DI STUDIO
--

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, lo studente è classificato:

- a. **“in sede”** se residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studi frequentato purché non superi i 15 Km;

- b. **“pendolare”** se residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato con distanza compresa fra 16 e 50 Km.
- c. **“fuori sede”** se residente in tutti gli altri comuni ed ha preso alloggio a titolo oneroso presso il comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in altro comune considerato in sede, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi compresi tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.

Nel caso in cui lo studente sia alloggiato presso un collegio/convitto/pensionato, è necessario produrre un contratto di alloggio non soggetto a registrazione contenente comunque le sottoscrizione delle parti e le clausole che disciplinano l'ospitalità.

Per beneficiare dello status previsto per gli studenti “fuori sede” è necessario che:

- lo studente dichiara nella domanda di essere “fuori sede”.
- lo studente, beneficiario o idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive, consegna all'E.S.U. Molise, entro il **31 gennaio 2021**, copia del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per almeno 10 (dieci) mesi durante l'A.A. 2020/21, per un periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, o contratto di alloggio concesso da una istituzione universitaria.

Gli studenti che non provvedono entro il termine sopraindicato alla consegna dei documenti in regola, sono considerati a tutti gli effetti “pendolari”.

N.B. Si precisa che viene preso in considerazione la durata del contratto d'affitto solamente a partire dal 1° ottobre 2020 per 10 mesi, anche se viene stipulato per un periodo precedente.

Essi devono presentare, entro il termine perentorio del **31 gennaio 2021**, copia del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per

almeno 10 (dieci) mesi, durante l'A.A. 2020-2021 per un periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.

Qualora il soggiorno all'estero sia inferiore ai dieci mesi, lo studente dovrà presentare ulteriore contratto di locazione, a copertura del periodo minimo previsto.

ART. 14 RIPARTIZIONE FONDI – VALORE' BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Comma 1 - Ripartizione fondi

Lo stanziamento previsto del presente bando, relativo all'ano accademico 2020-2021, a valere sulle risorse del POR FESR – FSE 2014-2020 è pari ad € 896.386,00 e sarà ripartito tra le Università presenti sul territorio regionale, in base al numero degli iscritti di ciascun Ateneo: Università degli Studi del Molise; Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso; Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise; Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

La dotazione complessiva prevista sarà ripartita tra gli immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, riservando per ogni corso una percentuale proporzionale al numero degli idonei quali risulteranno nelle graduatorie di borsa di studi, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea ove vi sia almeno uno studente idoneo senza l'utilizzo di bonus.

Dalla predetta disponibilità finanziaria è riservata:

- una somma complessiva pari al 3% come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedono la mobilità internazionale;
- una somma complessiva pari al 2% per gli iscritti a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca;

- una somma complessiva pari al 3% per gli studenti con diversa abilità non inferiore al 66%.

Eventuali economie derivanti dalle predette riserve, potranno essere destinate alle borse ordinarie relative agli studenti immatricolati.

Le borse di studio messe a concorso per l'anno accademico 2020/2021 saranno attribuite, in sede di approvazione di ciascuna graduatoria, fino all'assegnazione di una borsa di importo pari almeno alla metà del valore della borsa "in sede".

ART. 15 IMPORTI DELLE BORSE

Ai sensi del DM n. 63 del 6 maggio 2020 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 01.10.2020, le borse sono erogate nella misura massima, agli studenti vincitori, come di seguito indicato:

- 1. Studenti in sede: € 1.981,75**
- 2. Studenti pendolari: € 2.898,51**
- 3. Studenti fuori sede: € 5.257,74**

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui I.S.E.E. del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento stabilito dall'art. 9 comma 2 ("requisiti economici" - "soglie economiche") del presente bando.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo, applicando un'interpolazione lineare degli importi.

Agli studenti iscritti per l'A.A. 2020-2021 al primo anno fuori corso dei corsi, la borsa di studio è concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa.

ART. 16 MODALITA' DI EROGAZIONE

La prima rata della borsa di studio sarà erogata entro il **28 febbraio 2021** in misura non inferiore alla metà del valore totale della borsa assegnata agli studenti “in sede” e “pendolari”;

entro la stessa data, agli studenti “fuori sede” sarà erogata una quota di borsa di studio non inferiore alla metà del valore della borsa spettante allo studente “pendolare”. A seguito del riconoscimento della posizione di “fuori sede”, con la erogazione della seconda rata della borsa di studio, verrà effettuato il saldo della borsa di studio assegnata.

I RATA		
Data	Stato studenti	Entità I Rata
28 febbraio 2021	In sede e pendolari	Non inferiore alla metà della borsa assegnata
28 febbraio 2021	Fuori sede	Non inferiore alla metà borsa studente pendolare

La seconda rata:

per gli **scritti ad anni successivi al primo** sarà erogata entro il 30 giugno 2021;

per gli **iscritti al primo anno**, sarà corrisposta entro il 30.01.2022, previo conseguimento dei requisiti previsti.

II RATA		
Data	Iscrizione	Importo
30 giugno 2021	Anni successivi al primo	Importo dovuto a saldo
30 gennaio 2022	Primo anno	Importo dovuto a saldo

L'E.S.U. Molise si riserva di procedere all'accertamento, di concerto con le competenti Università, della data di iscrizione degli studenti per l'A.A. 2020-2021.

L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine fissato dai regolamenti universitari. Agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea per i quali è previsto l'accesso a numero programmato, la quota di borsa di studio sarà erogata previa verifica della avvenuta iscrizione entro lo specifico termine previsto dall'Università.

A tal fine, lo studente può presentare copia della ricevuta di iscrizione all'Università.

A tutti gli studenti risultati beneficiari di borsa di studio o idonei non beneficiari, è riconosciuto il rimborso della tassa regionale per l'anno accademico di riferimento.

ART. 17 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

1 – Studenti immatricolati

Formulazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dal corso di studio prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario.

- A parità di I.S.E.E. prevale il voto del diploma di maturità.

- Se si verificano ulteriori situazioni di parità il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più giovane di età.

2 – Studenti anni successivi al primo

Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate in ordine decrescente del coefficiente di merito.

Il merito complessivo risulta dal punteggio ottenuto sulla base della somma dei singoli voti riportati negli esami superati moltiplicata per la somma dei crediti attribuiti ai singoli esami.(Ad es. se uno studente ha superato 4 esami con votazione di 24, 26, 28, 30, e con crediti pari a 6, 5, 6, 8, avrà quale somma voti 108 e come somma crediti 25, ed il punteggio con cui sarà collocato in graduatoria sarà pari a $2.700 - 108 \times 25$).

Il conseguimento della lode non comporta l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo per il calcolo della somma dei voti. Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti devono attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari.

A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche, in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate assegnando le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per corso di laurea ed anno di corso, garantendo, in ogni caso, l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea e anno di corso, ove vi sia almeno uno studente risultato idoneo, ordinati in modo crescente secondo l'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario.

Gli studenti con diversa abilità non inferiore al 66% concorrono in un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corso di studi e anno d'iscrizione, ordinati in modo crescente secondo l' I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario.

ART. 18 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Graduatorie provvisorie

Indicativamente entro il **20 gennaio 2021**, con determinazione del Direttore dell'ESU, sono approvate le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi. L'esito sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.esu.molise.it

I beneficiari saranno individuati, a norma delle leggi vigenti attraverso il numero di protocollazione della domanda di borsa di studio A.A. 2020/2021.

2. Istanze di revisione/integrazione e graduatorie definitive

Entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie provvisorie, gli studenti dovranno presentare all'ESU eventuali documenti integrativi richiesti o potranno proporre un'istanza di revisione, opportunamente motivata e/o documentata; le integrazioni e le istanze di revisione dovranno essere presentate manualmente al protocollo ESU o inviate tramite posta elettronica certificata accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Graduatorie definitive

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il **20 febbraio 2021**.

L'esito sarà noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.esu.molise.it.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

ART. 19 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata online collegandosi al sito internet dell'E.S.U. Molise: www.esu.molise.it , seguendo le indicazioni in esso riportate.

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all'Università per l'A.A. 2020/2021, per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l'iscrizione entro i termini previsti dall'Università.

Per poter essere inseriti nelle graduatorie è necessario compilare integralmente la domanda ed eseguire correttamente la procedura di invio.

LE DOMANDE COMPILATE E/O PERVENUTE IN MODO ERRATO (ES. IN FORMATO BOZZE) NON SARANNO ACCETTATE.

COMPLETATA LA FASE DI INSERIMENTO (DOPO LA CONFERMA, L'INVIO ALL'E.S.U. MOLISE E LA STAMPA), LA DOMANDA NON PUÒ PIÙ ESSERE MODIFICATA.

LA DOMANDA ONLINE per la partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio deve essere compilata e confermata improrogabilmente **entro il termine perentorio delle ore del** . Si evidenzia che dopo tale ora non sarà più possibile compilare o completare via internet il modulo di domanda.

LA STAMPA DELLA DOMANDA ONLINE, debitamente sottoscritta, corredata della copia del documento d'identità in corso di validità dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore del al seguente indirizzo:

E.S.U. Molise – III Edificio Polifunzionale - Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise - Via F. de Sanctis – 86100 Campobasso.

A tal fine farà fede la data del timbro postale di partenza.

In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che, pur inviate nel termine, non siano pervenute all'E.S.U. Molise entro 7 giorni successivi alla data di scadenza del presente bando.

L'E.S.U. Molise declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

La stampa della domanda ONLINE, sempre corredata della copia del documento d'identità in corso di validità, può essere altresì inviata, fermi restando i termini di scadenza innanzi indicati, per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: esu@pec.aliseo.it (esclusivamente in formato “pdf”).

Il mancato rispetto di uno dei termini di scadenza su menzionati comporta l'esclusione dal concorso.

Si precisa che il personale dell'E.S.U. Molise non presterà assistenza nella compilazione della domanda.

ART. 20 CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Gli accertamenti sulle condizioni di merito sono effettuati sulla totalità degli studenti idonei sulla base dei dati forniti dalle Università. Gli studenti sono pertanto invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti conseguiti siano stati regolarmente registrati.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, l'E.S.U. Molise attiverà le procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni economiche e del nucleo familiare previste dall'art.4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, su un numero minimo di domande pari al 20% degli idonei.

Gli studenti le cui domande saranno selezionate per i controlli a campione dovranno presentare la documentazione richiesta dall'E.S.U. Molise.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine comunicato dall'E.S.U. Molise comporterà la revoca dei benefici concessi e il rimborso delle eventuali somme percepite.

LE DICHIARAZIONI I.S.E.E. CHE RISULTERANNO PARI A “0” (ZERO) SARANNO INVIATE ALLA GUARDIA DI FINANZA PER ESSERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO.

L'E.S.U. Molise si riserva di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica sulle dichiarazioni I.S.E.E. rese dagli studenti.

Dell'attività di controllo non sarà data comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo studente che, a seguito di indagini effettuate, risulti abbia dichiarato il falso con riguardo al merito, è tenuto alla restituzione dei benefici.

Lo studente che abbia presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

IN OGNI CASO, RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE NORME PENALI PER I FATTI COSTITUENTI REATO.

ART. 21 – RISORSE FINANZIARIE

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente Avviso è assicurata dalla dotazione di cui al Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020 – Codice di programma di programma 014IT16M20P001 approvato con decisione Comunitaria C (2015) 4999 del 14/07/2015 e s.mm.ii., nell'ambito dell'Azione 8.2.1 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti

capaci e meritevoli privi di messi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., si prevede che le obbligazioni di spesa saranno assunte da parte del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altro macroprocessi diversi dagli aiuti, sul Bilancio regionale nei seguenti termini:

Azione	Importo procedura (euro)	Fabbisogno 2020 (euro)	Fabbisogno 2021 (euro)		
8.2.1	896.386,00	Capitolo 75019	Capitolo 75019	Capitolo 75025	Capitolo 75027
		358.554,40	322.698,96	150.592,85	64.539,79

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.
2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che informatizzata della domanda.
3. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio; il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione del presente bando.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l'ESU Molise, con sede in Campobasso.

ART. 23 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'ESU, attuatore dell'operazione, è tenuto ad effettuare una serie di misure in grado di:

- far riconoscere il sostegno del fondo all'operazione, riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) n. 821/2014;
- informare che l'intervento è stato realizzato con le risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020;
- accettare di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle operazione e l'importo del finanziamento, pubblicato sulla sezione del sito internet regionale dedicato all'Elenco Beneficiari <http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari> nel rispetto de quanto disposto dall'art. 115 e dall'allegato XII del Reg. (CE) n. 1303/2013.

ART. 24 NORMA FINALE E DI RINVIO

L'E.S.U. Molise in deroga a quanto stabilito nel presente bando di concorso si riserva la facoltà di richiedere a tutti gli studenti, nonché agli uffici universitari preposti, le informazioni utili alla definizione del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

L'E.S.U. Molise, a suo insindacabile giudizio, si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o integrare le norme del presente bando e anche di assumere eventuale provvedimento di ritiro.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

1. FASE DELLA REGISTRAZIONE: sportello online (“Area Riservata Studenti”):
2. REGISTRATI - inserire dati anagrafici seguendo le indicazioni.
3. Terminata la fase di registrazione, lo studente riceverà un SMS sul cellulare contenente la PASSWORD che dovrà essere inserita nella successiva fase di LOGIN. LA PASSWORD VA CONSERVATA ACCURATAMENTE.
4. FASE DI LOGIN: sportello online (“Area Riservata Studenti”):
5. ACCEDI con le tue credenziali CODICE FISCALE e PASSWORD.
6. COMPILAZIONE DOMANDA: la domanda richiede l’inserimento dei dati universitari e dei dati del merito dello studente. Per quanto riguarda i dati reddituali, viene richiesto esclusivamente il numero di protocollo INPS dell’ISEE Universitario dello studente. Il numero di protocollo INPS deve essere inserito con molta attenzione perché l’ENTE utilizza quel numero, per acquisire direttamente dall’INPS i dati ISEE dello studente
7. FASE DELLA CONFERMA (chiusura della domanda online ENTRO LE ORE 13 DEL 30 SETTEMBRE 2020), dopo aver compilato la domanda controllare attentamente i dati immessi e confermare la domanda cliccando su REGISTRA: DA QUESTO MOMENTO LA DOMANDA NON PUÒ PIÙ ESSERE MODIFICATA.
8. SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DELLA CONFERMA, lo studente dovrà stampare la domanda, firmare e allegare copia del documento d’identità in corso di validità e SPEDIRE CON RACCOMANDATA O TRAMITE PEC, entro la data di scadenza del bando a:

E.S.U. Molise - III Edificio Polifunzionale -Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise Via F. de Sanctis – 86100 Campobasso.

IN OGNI CASO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE CHE, PUR INViate NEL TERMINE, NON SIANO PERVENUTE ALL'E.S.U. MOLISE ENTRO 7 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

ATTENZIONE: GLI STUDENTI VINCITORI DI BORSA SONO OBBLIGATI A INDICARE NELL'AREA RISERVATA IL CODICE IBAN DI UN CONTO CORRENTE INTESTATO ALLO STUDENTE PER CONSENTIRE ALL'ENTE L'EROGAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE. IN MANCANZA DELL'INSERIMENTO DEL CODICE IBAN, O IN CASO DI CODICE IBAN ERRATO, L'E.S.U. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO AI BENEFICIARI.

Non è consentito presentare agli sportelli dell'E.S.U. Molise documenti da allegare alle domande.